

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

nell'interesse di:

Fondazione ÈBBENE, con sede legale in Catania, via Pietro Carrera n. 23, P.IVA 05459640875, C.F. 93181480877, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Edoardo Barbarossa, C.F. BBBDRD61T11C351Y, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Carmelo Giurdanella** (PEC carmelo.giurdanella@pec.ordineavvocaticatania.it) e dall'**Avv. Paolo Vigneri** (PEC paolo.vigneri@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore, in Catania, Via Trieste n. 36;

ricorrente

CONTRO

la **Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, indirizzo PEC ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

Amministrazioni resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Coop. Soc. SAMBAIA, c.f. 06237150823, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec cooperativasambaia@pec.it;

Soc. Coop. THOMAS MORE, c.f. 06231710820, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec: thomasmore@pec.it

Soc. Coop. Sociale ISIDE, c.f. 04416610824, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec: iside@pec.confcooperative.it

Soc. Coop. Sociale NUOVI ORIZZONTI Palermo, c.f. 04539980823, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, pec: nuoviorizzonti@sicurezza postale.it

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA, DEI

SEGUENTI ATTI:

- 1) Nota prot. n. 44856 del 24 novembre 2021 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 7/Fragilità e Povertà, avente ad oggetto “*avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico, sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, anno 2021 – Decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione n. 270/Area 1/S.G. del 8 Giugno 2021, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 18 giugno 2021 – Comunicazione esclusione*”;
- 2) Decreto n. 2432 del 23 novembre 2021 del Dirigente Generale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto “**Decreto di Approvazione riparto, di Impegno della somma assegnata per i Contributi di cui all'Avviso Pubblico, ai sensi dell'articolo 128 legge regionale n. 11/2010, anno 2021, e di contestuale Liquidazione dell'acconto del 60%**”;
- 3) Scheda di valutazione del progetto in elenco al n. 13 dell'ente proponente Fondazione Ebbene;
- 4) I verbali della commissione di valutazione, e segnatamente i nn. 1, 3 e 4;
- 5) Tutti gli ulteriori atti amministrativi presupposti, connessi e consequenziali anche se non conosciuti con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti;

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione a valutare e attribuire il punteggio al progetto proposto dal ricorrente Fondazione Ebbene ai fini della concessione del sostegno economico di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 per l'anno 2021;

* * *

PREMESSO IN FATTO

Con il Decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana del 8 giugno 2021 (all. 1) è stato indetto avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione, per l'anno 2021, di iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di

promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio.

L'avviso, in particolare, stabilisce che:

- *“preliminarmente alla disamina della pratica per la valutazione del punteggio, le commissioni procedono alla valutazione della congruità della spesa. La congruità della spesa è valutata anche in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente. Le commissioni, pertanto, stimano l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane necessarie, tenendo, tra l'altro, conto di eventuali contributi concessi da altri soggetti”;*
- *“in sede di valutazione si procede all'assegnazione di un punteggio su base 100: il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70/100”;*
- *“in sede di finanziamento, il contributo (...) sarà modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate a ciascun dipartimento ed al punteggio ottenuto da ciascun ente”;*

Con Decreto dell'Assessore all'Economia della Regione Siciliana n. 79 del 19 novembre 2021 sono state determinate in complessivi € **1.800.000,00** le risorse assegnate al Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e destinate al finanziamento dei contributi da erogare in favore dei soggetti beneficiari.

Con D.A. n.50/GAB del 9 luglio 2021 a firma dell'Assessore dott. Scavone (all. 2), è stata nominata la Commissione *“avente **compiti di istruttoria e di valutazione**, secondo le modalità stabilite dall'Avviso, anno 2021, delle manifestazioni di interesse alla concessione di un sostegno economico, sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, e successive modifiche ed integrazioni”*.

La commissione così nominata, in un primo momento, nel verbale d'insediamento n.1 del 23 luglio 2021 (all. 3), ha proceduto, *“in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 128 della l.r. n. 11/2020 e dell'Avviso pubblico”*, a individuare *“più nel dettaglio il procedimento e i criteri che intende seguire ai fini del riconoscimento del contributo economico di che trattasi”*. In particolare - si legge nel medesimo verbale - in merito alla *“preliminare verifica di congruità della proposta progettuale”*, *“la Commissione decide di orientare le proprie determinazioni sulla base dei seguenti criteri: a) verifica sulla congruità del contributo economico richiesto rispetto ai limiti percentuali assegnati dall'Avviso; b) corrispondenza tra l'iniziativa progettuale proposta rispetto al quadro economico dedotto dall'Ente nonché al numero delle risorse umane necessarie; c) verifica*

sulla base dei bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente rispetto all'istanza dell'interessato”.

Tuttavia, in un secondo momento, e precisamente nel verbale n. 3 del 4 agosto 2021 (all. 4), la Commissione ha nondimeno deciso di **“riconsiderare i contenuti delle schede adottate nel corso della seduta di insediamento, prevedendo di adottare una scheda unica ai fini dell'ammissione e della valutazione dei progetti, introducendo una griglia di criteri ai fini della verifica di congruità come di seguito riportata:**

Criterio 1: Le spese sono direttamente imputabili all'operazione ed è pertinente rispetto agli obiettivi dell'Avviso?

Punti 0 se non esiste nessuna relazione;

Punti 1 se esiste una relazione parziale,

Punti 2 se il criterio è perfettamente raggiunto

Criterio 2: La spesa è congrua rispetto al progetto proposto?

Punti 0 se i costi non sono commisurati alla dimensione del progetto;

Punti 1 se esiste una relazione parziale tra costi da sostenere e progetto da realizzare;

Punti 2 se esiste una perfetta relazione tra costi da sostenere e progetto da realizzare;

Criterio 3: La spesa è congrua se valutata in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente?

Punti 0 se il fatturato è minore dell'ammontare del progetto proposto;

Punti 1 se il fatturato è maggiore rispetto al progetto proposto;

Punti 2 se il fatturato è superiore del 100% rispetto al progetto proposto;

Criterio 4: La spesa risulta necessaria per attuare l'operazione oggetto dell'Avviso sovvenzione?

Punti 0 se i costi non sono riconducibili al progetto e se non sono indispensabili alla realizzazione del progetto;

Punti 1 se esiste una relazione parziale tra la riconducibilità dei costi e progetto da realizzare;

Punti 2 se esiste una perfetta relazione tra costi da sostenere e progetto da realizzare;

Per l'effetto, qualora il progetto non superi il punteggio minimo di 4 punti non è rispettato il criterio della congruità della spesa e pertanto non sarà ammissibile al contributo”.

Ciò premesso, Fondazione Ebbene, già beneficiaria del medesimo contributo nelle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, ha manifestato il proprio interesse a percepire il sussidio anche per l'esercizio finanziario 2021, presentando la relativa istanza nel rispetto

delle forme e dei termini indicati dall'avviso, e sulla base di un progetto ("*Staff di prossimità*", all. 5) identico a quello in forza del quale era già risultato assegnatario del sostegno economico in tutte le annualità precedenti.

Con Decreto n. 2432 del 23 novembre 2021 (all. 6), il Dirigente Generale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha **approvato il riparto dei fondi da erogare ai soggetti risultati beneficiari** del contributo, elencati nel prospetto ivi allegato. **Tra gli assegnatari non figura la Fondazione Ebbene.**

Il medesimo decreto ha disposto altresì l'impegno della complessiva somma di € 1.800.000,00, dichiarata esigibile nel corso del corrente esercizio finanziario 2021, e utile per la copertura finanziaria dei contributi da assegnare agli enti beneficiari; disposto la liquidazione in favore di tali enti dell'importo complessivo di € 1.080.000,00, a titolo di acconto pari al 60% del contributo concesso e autorizzato il relativo pagamento.

Con nota prot. n. 44856 del 24 novembre 2021 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (all. 7) ha comunicato formalmente a Fondazione Ebbene che la relativa manifestazione di interesse "*non può trovare favorevole accoglimento atteso che il punteggio attribuito dalla Commissione, all'uopo nominata, non ha raggiunto il minimo previsto (70)*".

Faceva seguito l'immediata istanza di accesso agli atti da parte di Fondazione Ebbene, trasmessa all'Amministrazione con nota del 24 novembre 2021, e riscontrata con Nota Prot. n. 45077 del 25 novembre 2021 dell'Assessorato.

Tra la documentazione di cui si è estratta copia, figura la scheda di valutazione della proposta progettuale di Fondazione Ebbene (all. 8). Dalla lettura della scheda si evince che **pressoché la totalità dei campi sono stati lasciati in bianco**, e in particolare **non risulta attribuito nessun punteggio alla Fondazione Ebbene**, né sotto il profilo della valutazione della proposta progettuale, né sotto il profilo della preliminare verifica della congruità della spesa.

L'unica informazione che è dato ricavare dalla scheda suddetta si rinviene nella sezione relativa alla "*verifica documentale ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso (...)*". In tale sede, è stata barrata con una X la casella recante la dicitura "*Non Ammesso*" e nelle relative note è riportato che: "*Si rileva la carenza documentale ed il contributo richiesto non risulta congruo tenuto conto delle modalità in cui si sostanzierebbe l'iniziativa proposta, ossia attraverso l'assegnazione di voucher ai soggetti beneficiari, ciò in palese contraddizione con le modalità fissate dall'Avviso, e quindi, dall'art. 128 della l.r. n. 11/2010*".

Tutto ciò premesso, i provvedimenti individuati in epigrafe sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi

IN DIRITTO

a) sul mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70:

I. Illegittimità del provvedimento di esclusione di Fondazione Ebbene – eccesso di potere per illogicità e/o contraddittorietà della motivazione – mancata attribuzione del punteggio alla proposta progettuale di Fondazione ebbene.

La nota con cui l'Assessorato ha comunicato l'esclusione (all. 7) dell'odierno ricorrente è fondata sulla seguente motivazione: *“il punteggio attribuito dalla Commissione, all'uopo nominata, non ha raggiunto il minimo previsto (70)”*.

Eppure, come già illustrato in fatto, la scheda di valutazione della Commissione sulla proposta progettuale di Fondazione Ebbene **non ha attribuito alcun punteggio.**

Tanto emerge dalla semplice lettura della scheda, ove è graficamente assente ogni indicazione in merito, posto che tutti i campi relativi all'attribuzione del punteggio sulla proposta progettuale sono stati **lasciati in bianco.**

Non sussiste pertanto alcuna consequenzialità tra la scheda di valutazione e il provvedimento di esclusione adottato, donde l'illegittimità di quest'ultimo per illogicità della motivazione e/o contraddittorietà in relazione alla scheda di valutazione, non essendo mai stato attribuito, né in quest'ultima né in qualsiasi altro atto del procedimento, alcun punteggio alla proposta progettuale della Fondazione, che pertanto deve ritenersi allo stato **mai valutata.**

Non può che concludersi dunque rilevando l'illegittimità di tale provvedimento, di cui si chiede a codesto Ecc.mo TAR l'annullamento e il conseguente ordine all'Amministrazione di procedere alla valutazione della proposta progettuale presentata da Fondazione Ebbene ai fini della concessione del contributo economico di cui all'art. 128 della l.r. n.11/2010.

b) sulla carenza documentale:

II. Illegittimità della scheda di valutazione – violazione dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019 – motivazione inesistente – omessa indicazione dei presupposti di fatto – infondatezza della presunta “carenza documentale”.

Come già menzionato, nella scheda di valutazione del progetto di Fondazione Ebbene in elenco al n. 13, non è stato attribuito alcun punteggio.

L'unica parte compilata attiene alla “*verifica documentale ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso (...)*”, ove è stata barrata la casella “*Non Ammesso*” e nelle relative note si legge: “***Si rileva la carenza documentale ed il contributo richiesto non risulta congruo tenuto conto delle modalità in cui si sostanzierebbe l’iniziativa proposta, ossia attraverso l’assegnazione di voucher ai soggetti beneficiari, ciò in palese contraddizione con le modalità fissate dall’Avviso, e quindi, dall’art. 128 della l.r. n. 11/2010***”.

Avendo riguardo per il momento alla sola prima censura operata dalla Commissione di valutazione, ossia la rilevata “*carenza documentale*”, corre l’obbligo di segnalare come sia impossibile comprendere l’oggetto di siffatta del tutto presunta e indimostrata “*carenza documentale*”, che la Commissione si è limitata ad enunciare **senza nulla specificare**. Sotto tale profilo la motivazione è dunque del tutto **inesistente, stante l’omessa indicazione delle sottostanti ragioni di fatto**, in patente violazione rispetto a quanto disposto dall’art. 3 della l.r. n.7/2019.

E, d’altra parte, nulla mai avrebbe potuto portare la Commissione a sostegno dell’asserita carenza documentale, avendo la Fondazione diligentemente prodotto tutta la documentazione richiesta dall’Avviso pubblico. In proposito, per fugare preventivamente ogni dubbio, si allega l’istanza per manifestazione d’interesse presentata dalla Fondazione Ebbene, ove è riepilogata tutta la documentazione prodotta in seno alla stessa, integralmente corrispondente a quanto richiesto dall’Avviso (all. 9).

In definitiva, la mancata ammissione della Fondazione per “*carenza documentale*” è sicuramente illegittima, non solo per l’omessa indicazione delle ragioni di fatto alla base della motivazione, ma *a fortiori* alla luce dell’infondatezza della lamentata carenza documentale.

c) sulla incongruità della spesa:

III. Illegittimità della scheda di valutazione – eccesso di potere – motivazione illogica, contraddittoria, insufficiente, scarna, apodittica – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 dell’Avviso - violazione e/o falsa applicazione art. 128 l.r. 10/2010 e ss.mm.ii.

Dalla disamina della successiva parte della nota (“***il contributo richiesto non risulta congruo tenuto conto delle modalità in cui si sostanzierebbe l’iniziativa proposta, ossia attraverso l’assegnazione di voucher ai soggetti beneficiari, ciò in palese contraddizione con le modalità fissate dall’Avviso, e quindi, dall’art. 128 della l.r. n. 11/2010***”) emerge che la Commissione abbia rilevato anche l’incongruità della spesa.

Orbene, in proposito va segnalato sin da subito che la Commissione ha ritenuto “incongruo” il contributo richiesto dalla Fondazione, **senza tuttavia attribuire il relativo punteggio**. A rigore, stando a quanto stabilito dalla stessa Commissione nel verbale n.3 (all. 4, “*qualora il progetto non superi il punteggio minimo di 4 punti non è rispettato il criterio della congruità della spesa e pertanto non sarà ammissibile al contributo*”) la Fondazione non dovrebbe potersi ritenersi esclusa per tale ragione, anzitutto perché non è stato indicato alcun punteggio, tanto meno inferiore a 4. Non figurando alcun punteggio sotto nessuno dei criteri di valutazione, non soltanto non è possibile stabilire con certezza se tale esclusione vi sia o meno, ma quand’anche vi sia stata non si comprenderebbe sotto quali aspetti e per quali ragioni la spesa appaia incongrua, rendendo conseguentemente impossibile sindacare la valutazione dalla Commissione.

Peraltro, nella scheda di valutazione è stata **lasciata in bianco persino la casella relativa alla “stima contributo necessario”**. Ciò significa, paradossalmente, che la Commissione avrebbe arbitrariamente e apoditticamente valutato come incongruo il contributo richiesto **senza raffrontarlo con l’ammontare teoricamente necessario che la Commissione stessa avrebbe dovuto a tal fine stimare**.

Ciò, oltre a palesare l’illogicità e arbitrarietà dell’assunto della Commissione, costituisce anche violazione di quanto specificato dall’Avviso, il quale stabiliva espressamente che:

*“preliminarmente alla disamina della pratica per la valutazione del punteggio, le commissioni procedono alla valutazione della congruità della spesa. La congruità della spesa è valutata anche in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente. **Le commissioni, pertanto, stimano l’ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane necessarie, tenendo, tra l’altro, conto di eventuali contributi concessi da altri soggetti”**;*

Orbene, essendo la casella “Stima contributo necessario” nella scheda di valutazione rimasta vuota, se ne desume che la Commissione non ha proceduto affatto ad alcuna stima, ciò che era il presupposto necessario per svolgere la valutazione di congruità del contributo richiesto da Fondazione Ebbene.

Non solo: se possibile, ancora più illogico è il prosieguo della nota, nel punto in cui si afferma che “*il contributo richiesto non risulta congruo **tenuto conto delle modalità in cui si sostanzierebbe l’iniziativa proposta, ossia attraverso l’assegnazione di voucher...**”.*

Infatti, quale sia il nesso tra “*la modalità in cui si sostanzierebbe l’iniziativa proposta*”, ossia “*l’assegnazione di voucher*”, e la **verifica della “congruità”** del contributo, resta del tutto oscuro. Non si capisce come la Commissione, chiamata a verificare la congruità del

contributo richiesto, sia finita del tutto pretestuosamente col sindacare invece il contenuto e le modalità di svolgimento dell'attività, ciò che logicamente poteva avvenire a tutto concedere in sede di valutazione della proposta progettuale, e cioè soltanto successivamente alla preliminare verifica della congruità della spesa.

Vieppiù la Commissione ha anche in questo caso violato quanto previsto dall'Avviso pubblico, che nell'esplicitare i parametri secondo cui valutare la congruità della spesa, li ha rapportati soltanto: ai bilanci consuntivi del triennio precedente (I), alla stima della somma teoricamente necessaria per l'attività (II), all'eventuale percezione da parte del richiedente di altri contributi (III), e a **null'altro** (all.1, pag. 5). Non vi era (giustamente) alcun riferimento alle (del tutto irrelate e inconferenti) *“modalità in cui si sostanzierebbe l'iniziativa proposta”*. Quest'ultime non rappresentavano dunque affatto un criterio di valutazione della congruità della spesa, donde l'illegittimità della decisione (ove effettivamente) assunta dalla Commissione su tale base.

E d'altra parte, quand'anche rivestissero una qualche rilevanza per valutare la congruità della spesa, non si comprenderebbe perché le specifiche modalità di espletamento dell'attività di Fondazione Ebbene siano state considerate *“in palese contraddizione con le modalità fissate dall'Avviso, e quindi, dall'art. 128 della l.r. n. 11/2010”*. In merito, preliminarmente va rilevato che la motivazione è talmente scarna da non risultare comprensibile. In ogni caso, quale che sia stato l'intendimento della commissione, la statuizione non può che essere infondata. L'Avviso pubblico, e a monte l'art. 128 della l.r. n. 11/2010, non dicono nulla sulle modalità secondo cui svolgere l'attività per la quale si richiede il finanziamento, richiedendo unicamente che si tratti di *“iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio”*. Se ne desume che l'erogazione di servizi assistenziali mediante riconoscimento di voucher a soggetti beneficiari nell'ottica della lotta al disagio sociale non può che essere **pienamente rispondente alle finalità dell'avviso pubblico**.

Preme osservare, oltretutto, l'evidente contraddittorietà di quanto sostenuto dalla Commissione, posto che nelle annualità precedenti **il medesimo progetto**, con identiche modalità, presentato per lo stesso Avviso, valutato con gli stessi criteri, è sempre stato giudicato idoneo:

- ANNO 2016 punteggio 78,8 contributo concesso €. 112.162,51
- ANNO 2017 punteggio 70 contributo concesso €. 66.991,19

- ANNO 2018 punteggio 90 contributo concesso €. 166.482,00
- ANNO 2019 punteggio 72 contributo concesso €. 56.211,87
- ANNO 2020 punteggio 72 contributo concesso €. 29.756,85.

In ogni caso, volendo prescindere da tutto quanto sopra rilevato, persino nell'ipotesi in cui il contributo richiesto da Fondazione Ebbene dovesse dimostrarsi incongruo rispetto alle spese da sostenere, **comunque non se ne potrebbe in alcun modo far discendere l'esclusione dalla concessione del sostegno economico.** L'incongruità della spesa **non è stata infatti prevista in alcuna parte dell'Avviso come possibile causa di esclusione,** per la semplice ragione che l'ammontare del finanziamento concretamente da erogare agli assegnatari non è determinato automaticamente e acriticamente sulla base della quantificazione operata unilateralmente dal richiedente, bensì viene a dipendere, del tutto opportunamente, dal contributo stimato come necessario dalla Commissione. La *ratio* della previsione dell'Avviso che demanda alla Commissione la stima del contributo necessario non può che rispondere infatti proprio all'esigenza di conoscere i plausibili costi dell'attività al fine di determinare l'ammontare del finanziamento, effettuando uno scrutinio sulla quantificazione operata dal richiedente.

In via esemplificativa, nell'esercizio finanziario 2020 a fronte di un contributo richiesto di € 607.000,00, la Commissione ha stimato un contributo necessario di € 407.000,00 e a partire da questo è stato poi determinato il contributo complessivo concesso a Fondazione Ebbene in € 29.756,85 (cfr. la graduatoria del 2020, all. 11). Come si può notare, in ragione della scarsità dei fondi regionali complessivamente a disposizione, vi è un evidente scarto tra quanto richiesto e quanto effettivamente ottenuto. È dunque perfettamente comprensibile la prassi seguita dai richiedenti di indicare la massima cifra auspicabile per coprire i costi dell'attività da finanziare. E dunque, parimenti nell'annualità corrente sarebbe stato sufficiente (e doveroso) determinare il finanziamento da erogare a Fondazione Ebbene **in funzione della stima del contributo necessario all'uopo operata dalla Commissione, come d'altra parte è accaduto per tutti gli altri Enti partecipanti.** Lo si desume dalla graduatoria allegata al Decreto di approvazione del riparto (all. 6, pag. 6) ove si può notare lo scarto tra i vari contributi richiesti e quelli stimati. Senonché, come si è visto, la Commissione non si è nemmeno curata di stimare il contributo teoricamente necessario per l'espletamento dell'attività progettuale proposta da Fondazione Ebbene, limitandosi solamente a dichiarare che quanto richiesto è incongruo. Per tutti i predetti motivi, la scheda di valutazione è dunque illegittima e dev'essere annullata.

IV. Illegittimità del verbale n. 3 della Commissione di Valutazione – eccesso di potere – incompetenza relativa – violazione e/o falsa applicazione art. 128 l.r. 10/2010 e ss.mm.ii – Violazione principio di legalità e trasparenza.

Si è detto che nella scheda di valutazione la Commissione si è limitata a barrare la casella “*non ammesso*” rilevando nelle note da un lato la carenza documentale, e dall’altro l’incongruità della spesa. Sull’illogicità e sull’infondatezza di entrambe le suddette doglianze della Commissione si è già ampiamente argomentato nel merito e sotto molteplici profili.

Resta nondimeno oscuro se nella fattispecie in esame la Commissione abbia inteso escludere Fondazione Ebbene solo per l’asserita carenza documentale, oppure anche sulla scorta dell’incongruità della spesa. Valorizzando la sede in cui la Commissione ha inserito la nota, e cioè la sezione relativa alla “*Verifica documentale*”, in corrispondenza della quale figurano tre caselle recanti le diciture “*Ammesso*”, “*Non Ammesso*”, e “*Soccorso Istruttoria*”, si dovrebbe desumere che la ragione dell’esclusione riposi unicamente sull’esito della verifica documentale e dunque sulla lamentata carenza documentale. D’altra parte, la Commissione non ha attribuito a Fondazione Ebbene alcun punteggio sulla congruità della spesa, e dunque a rigore non si dovrebbe ritenere esclusa per tale ragione. Ciononostante, qualora da siffatto quadro dovesse ritenersi che la Commissione abbia inteso escludere la Fondazione anche in ragione della lamentata incongruità della spesa, nonostante la mancata attribuzione dell’apposito punteggio e la carenza di qualsivoglia motivazione razionalmente verificabile, preme rilevare l’illegittimità di una tale eventuale decisione anche sotto questo profilo, in particolare alla luce di quanto già evidenziato in precedenza, e cioè che l’incongruità della spesa non è qualificata in alcun punto dell’Avviso come causa di esclusione. E d’altro canto neppure la normativa regionale, di cui l’Avviso è attuazione, prevede alcuna causa di esclusione in tal senso. Anzi, la L.R. 21 agosto 2013, n. 16 recante “*modifiche all’articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*” stabilisce che “*I contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità finanziaria iscritta nel bilancio della Regione, della congruità della spesa e della validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei dipartimenti competenti*”. Dunque, la situazione è all’opposto: il contributo dev’essere attribuito, e in particolare dev’essere erogato sulla base della congruità della spesa, e cioè in funzione dell’ammontare teoricamente necessario che proprio a tal fine dev’essere stimato dalla

Commissione, ciò che, come si è visto, non è avvenuto nella fattispecie. Invece, la Commissione ha del tutto illogicamente e arbitrariamente trasformato la congruità della spesa in una causa di esclusione, circostanza mai prevista in alcuna parte dell'Avviso.

È solo con il verbale n. 3 qui impugnato, infatti, che la Commissione ha deciso che non sarebbero state ammesse all'erogazione del contributo le richieste che non totalizzassero almeno 4 punti in relazione ai criteri da essa stessa stabiliti per valutare la congruità della spesa, previsione del tutto assente nell'Avviso (cfr. all. 4, ***“qualora il progetto non superi il punteggio minimo di 4 punti non è rispettato il criterio della congruità della spesa e pertanto non sarà ammissibile al contributo”***).

Non solo, ma la Commissione ha peraltro elaborato anche nuovi criteri in base ai quali valutare la congruità della spesa, non previsti dall'Avviso.

Come visto, infatti, l'Avviso si limitava a enunciare che la congruità della spesa è valutata in relazione a: ***“i dati che emergono dai bilanci consuntivi”, “l’ammontare del contributo teoricamente necessario”, ed “eventuali contributi concessi da altri soggetti”***.

Invece con il verbale n.3, la Commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione:

“Criterio 1: Le spese sono direttamente imputabili all’operazione ed è pertinente rispetto agli obiettivi dell’Avviso?”

Criterio 2: La spesa è congrua rispetto al progetto proposto?

Criterio 3: La spesa è congrua se valutata in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente?

Criterio 4: La spesa risulta necessaria per attuare l’operazione oggetto dell’Avviso sovvenzione?”

Tali criteri, oltre ad essere inediti, appaiono anche oscuri, così come risulta del tutto illogico, ad esempio, il riferimento alla pertinenza rispetto agli obiettivi dell'Avviso, che nulla avrebbe a che vedere con la valutazione della congruità della spesa.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, ove si ritenesse sussistente nel caso di specie l'avvenuta esclusione di Fondazione Ebbene per la presunta incongruità della spesa, tale decisione si paleserebbe come illegittima anzitutto in quanto derivata, a sua volta, dall'illegittima introduzione da parte della Commissione di una causa di esclusione del tutto inedita e non prevista in alcun punto dell'Avviso pubblico, oltre che di criteri di valutazione nuovi. Si tratterebbe infatti di una causa di esclusione e di criteri di valutazione introdotti successivamente, non conosciuti e non conoscibili al momento della presentazione dell'istanza.

Il complessivo contegno della Commissione costituisce dunque un'evidente violazione del

principio di legalità e di trasparenza che deve guidare l'agire amministrativo.

Vieppiù, le statuizioni della Commissione contraddicono lo stesso Decreto di nomina della Commissione (all. 2). Ivi si legge, infatti, che alla Commissione sono stati attribuiti solo poteri di istruttoria e di valutazione, e dunque non anche di integrazione/specificazione di criteri e tanto meno di istituzione di nuove cause di esclusione non previste dall'Avviso pubblico.

In conclusione, l'eventuale decisione che la Commissione abbia adottato di escludere Fondazione Ebbene su tali basi è illegittima dev'essere annullata, in quanto sarebbe frutto dell'illegittima introduzione di criteri inediti e di una causa di esclusione non prevista.

In subordine, nella non temuta ipotesi in cui si dovesse ritenere invece che tale causa di esclusione e tali criteri siano stati legittimamente introdotti dalla Commissione di valutazione, preme osservare che la decisione della Commissione di escludere Fondazione Ebbene dalla concessione del sostegno economico sarebbe comunque illegittima.

Infatti, non essendo stato attribuito **alcun punteggio** per la congruità della spesa a Fondazione Ebbene, in nessuno dei criteri di valutazione introdotti dalla stessa Commissione di Valutazione, la congruità del contributo richiesto da Fondazione Ebbene non può che ritenersi allo stato mai valutata, e pertanto sarebbe illogica e arbitraria la decisione della Commissione di escludere per tale ragione.

E d'altra parte, quand'anche la Commissione avesse invece valutato la congruità della spesa, il relativo punteggio non avrebbe che potuto essere superiore a quello minimo, anche alla luce dei criteri (ove legittimamente) stabiliti della Commissione e non solo in base a quelli previsti *ab origine* dall'Avviso.

E infatti non v'è alcuna ragione di dubitare che: 1) le spese sono direttamente imputabili all'operazione ed è pertinente rispetto agli obiettivi dell'Avviso; 2) la spesa è congrua rispetto al progetto proposto; 3) la spesa è congrua se valutata in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente; 4) La spesa risulta necessaria per attuare l'operazione oggetto dell'Avviso sovvenzione.

Per quanto concerne il primo criterio di cui al verbale n. 3 della Commissione, la diretta imputabilità delle spese all'operazione è fuor di dubbio, come certificato dalle dichiarazioni inserite nella domanda (pag. 34, all. 5). L'operazione, poi, è sicuramente rispettosa anche della seconda parte del primo criterio, ed è cioè pertinente agli Obiettivi di cui all'Avviso con un'evidenza tale da prescindere qualsiasi forma di discrezionalità amministrativa. Dimostrazione ne è il fatto che il progetto presentato da Fondazione Ebbene ha previsto

l'erogazione di voucher per servizi di assistenza al bisogno di tipo alimentare, servizi di assistenza e cura socio/sanitaria, a sostegno dell'housing sociale, per la formazione e l'inclusione lavorativa, per servizi di assistenza socio-psico-pedagogica e l'organizzazione di corsi di abilità sociale e attività di orientamento al lavoro e bilancio di competenze (cfr. all. 5 pag, 8-11). Chiara evidente e oggettiva è dunque la pertinenza di tali elementi rispetto a *“iniziative di rilevanza sociale, socio-sanitaria, culturale, storica, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Regione e dell'economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull'economia del territorio”* di cui all'Avviso pubblico.

Quanto al secondo criterio, e cioè la congruità della spesa rispetto al progetto proposto, proprio la previsione di un sistema imperniato sull'erogazione dei voucher, pretestuosamente censurato dalla Commissione, ha assicurato una piena e inevitabile corrispondenza fra erogazione pubblica e servizio reso all'utenza. Ne deriva che la spesa è congrua rispetto al progetto proposto.

Quanto al terzo criterio, ovvero la congruità della spesa in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente, è sufficiente rilevare che proprio nel triennio immediatamente precedente Fondazione Ebbene è risultata sempre assegnataria del contributo di cui al medesimo avviso.

Quanto, infine, al quarto criterio, e cioè se *“la spesa risulta necessaria per attuare l'operazione oggetto dell'Avviso sovvenzione”*, si rileva che, esso è del tutto corrispondente al criterio n.1, relativo alla diretta imputabilità delle spese all'operazione e la pertinenza rispetto agli obiettivi dell'Avviso. Lo dimostrano i parametri di assegnazione del punteggio di 0, 1 e 2 punti: *“Punti 0 se i costi non sono riconducibili al progetto e se non sono indispensabili alla realizzazione del progetto; Punti 1 se esiste una relazione parziale tra la riconducibilità dei costi e progetto da realizzare; Punti 2 se esiste una perfetta relazione tra costi da sostenere e progetto da realizzare”*, del tutto analoghi a quanto richiesto dal primo criterio. Ne consegue che, per le medesime ragioni per cui è soddisfatto il criterio n.1, lo è anche il criterio n. 4.

Alla luce di tutte queste considerazioni, anche qualora tali criteri siano stati legittimamente introdotti dalla Commissione di valutazione, e così non è, comunque il punteggio assegnato a Fondazione Ebbene avrebbe dovuto essere pari a 8, e non, certamente, inferiore a 4.

In subordine, si chiede quindi all'Ill.mo Collegio adito di annullare l'illegittima scheda di valutazione, e di ordinare all'Amministrazione di rivalutare la congruità del contributo richiesto da Fondazione Ebbene alla luce di tutto quanto sopra rilevato.

V. Richiesta di tutela risarcitoria

Ove dovessero risultare fondate le ragioni di Fondazione Ebbene ma non fosse tuttavia più possibile, per qualsiasi ragione, ridistribuire le risorse economiche stanziare con l'Avviso, si richiede a codesto ill.mo Collegio adito di condannare l'Amministrazione a risarcire Fondazione Ebbene di una somma pari al contributo economico che le sarebbe spettato in base all'istanza presentata.

Come sarà meglio specificato nella memoria di merito, grave e irreparabile danno sarebbe arrecato alla Fondazione Ebbene in assenza del riconoscimento del finanziamento richiesto. Infatti, proprio la natura di Fondazione comporta che le spese del suo personale e il mantenimento delle strutture si basa per considerevole parte sulla percezione di finanziamenti pubblici. Per queste ragioni, in via residuale, si richiede tutela risarcitoria.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Le considerazioni fin qui svolte rendono evidente la sussistenza del *fumus boni iuris*.

In merito al *periculum in mora*, va rilevato il rischio concreto e attuale per l'odierno ricorrente di restare irrimediabilmente escluso dal sostegno economico di che trattasi, data la natura intrinsecamente limitata dei fondi stanziati e posto che con l'impugnato Decreto di approvazione del riparto è già stata autorizzata la liquidazione dell'acconto del 60% in favore degli Enti risultati beneficiari. Preme evidenziare pertanto che, nelle more della decisione, l'imminente e inevitabile erogazione dei fondi ai soggetti odierni beneficiari rischia di privare la Fondazione di risorse fondamentali per erogare un servizio di indubbia utilità sociale, risorse su cui la Fondazione non può che nutrire affidamento, essendo costantemente risultata beneficiaria negli esercizi finanziari precedenti con la medesima proposta progettuale.

Si chiede pertanto di sospendere l'efficacia del provvedimento di esclusione, della scheda di valutazione e del Decreto di riparto dei fondi come individuati in epigrafe.

Alla luce di tutto quanto sostenuto sopra, la Fondazione Ebbene come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

a codesto Ecc.mo Collegio,

- preliminarmente e in via cautelare, di accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- nel merito, in accoglimento del primo motivo di ricorso, di annullare il provvedimento di esclusione di Fondazione Ebbene così come indicato in epigrafe e condannare l'Amministrazione a effettuare la valutazione e attribuire un punteggio alla proposta progettuale di Fondazione Ebbene;
- in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, di annullare la scheda di valutazione di Fondazione Ebbene e condannare l'amministrazione ad accertare la congruità del contributo richiesto secondo i parametri di cui all'Avviso;
- in accoglimento del quarto motivo di ricorso, di dichiarare l'illegittima introduzione da parte della Commissione con il verbale n.3 di cause di esclusione e criteri di valutazione della congruità della spesa non previsti dall'Avviso, e per l'effetto, annullare la scheda di valutazione che ne abbia fatto applicazione e condannare l'Amministrazione ad accertare la congruità del contributo richiesto secondo i parametri di cui all'Avviso; in subordine, di annullare la scheda di valutazione e rivalutare il punteggio assegnato alla congruità della spesa in considerazione di quanto esposto nel motivo di ricorso;
- in via residuale, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, di condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno.

Con vittoria di spese, compensi e onorari e rifusione del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che, dato il valore indeterminabile del ricorso, esso è pari ad € 650,00.

Si producono: 1. Avviso pubblico; 2. Nomina Commissione; 3. Verbale n. 1 d'insediamento della Commissione di Valutazione; 4. Verbale n. 3 della Commissione di Valutazione; 5. Proposta progettuale Fondazione Ebbene; 6. Decreto approvazione riparto; 7. Comunicazione Esclusione; 8. Scheda di valutazione; 9. Manifestazione interesse Fondazione Ebbene; 10. Verbale n. 4; 11. Graduatoria 2020.

Catania, 24 gennaio 2022

Avv. Carmelo Giurdanella

Avv. Paolo Vigneri